


DA:		DESTINATARI: TUTTI CLIENTI	
DATA: 12/03/09	Circolare n. 07/2009		
Oggetto: L. del 27/2/09 n.13 Conversione in legge del DL 30 Dicembre 2008, n 208 - Nuove disposizioni e proroghe in campo ambientale	ARGOMENTO		REDATTO DA
	AMBIENTE: Discariche, MUD, RAEE, TARSU, Terre e Rocce da Scavo		Romina Di Costanzo

Informiamo con la presente che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 è stata pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 208/2008 (L. 27 febbraio 2009 n. 13) definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati senza modificare il testo adottato dal Senato. La nuova legge è in vigore dal 1 marzo 2009.

Riportiamo di seguito una rapida sintesi di alcuni contenuti a nostro avviso più salienti del provvedimento, relativamente a: TARSU, MUD, Discariche, Raccolta Differenziata, AEE/RAEE.

L' articolo 5 reca la proroga dell'attuale regime di prelievo della TARSU, della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti (al 30 giugno 2009), dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Introduce alcune norme sul Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), sul Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) la cui nuova riformulazione sarà applicata dal 2010 anziché dal 2009, e sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). In particolare:

TARSU (proroga a tutto il 2009)

Al comma 1, l'art. 5 dispone che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, c.d. TARSU, adottato da ciascun Comune, resta invariato anche per il 2009.

Discariche (proroga al 30 giugno 2009)

L' articolo 6 proroga al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13000 kj/kg (originariamente fissato al 31 Dicembre 2008 dal Dlgs 36/2003 che dà attuazione in Italia alla direttiva europea 31/1999).


Si dispone invece la proroga di sei mesi (fino al 30 giugno 2009) per entrata in vigore dei limiti di ammissibilità dei rifiuti in discarica, differiti diversamente al 31 dicembre 2009 dallo stesso DL 30 Dicembre 2008 n 208 (art.5). Le Regioni possono chiedere entro il 15 marzo 2009, il prolungamento della proroga, non oltre, comunque, il termine massimo del 31 dicembre 2009, limitatamente ai rifiuti inerti ed ai rifiuti non pericolosi, dandone le motivazioni e allegando una dettagliata relazione. La proroga verrà poi disposta dal Ministero dell'Ambiente.

MUD (proroga al 2010 del nuovo modello ex DPCM 2/12/2008)

IL MUD di cui al DPCM 2 dicembre 2008 (G.U. n. 294 del 17 dicembre 2008 S.O.) sarà utilizzato da parte dei soggetti interessati per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2010. Il Modello da utilizzare per la prossima dichiarazione del 30 aprile 2009 (con riferimento ai dati 2008) resta quello di cui al DPCM 22 dicembre 2004 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004), in uso dal 2005.

Raccolta Differenziata: esclusione dal regime rifiuti per sostanze e prodotti secondari

L'articolo 6 introduce una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di dodici mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta

DA:		DESTINATARI: TUTTI CLIENTI	
DATA: 12/03/09	Circolare n. 07/2009		
Oggetto: L. del 27/2/09 n.13 Conversione in legge del DL 30 Dicembre 2008, n 208 - Nuove disposizioni e proroghe in campo ambientale	ARGOMENTO		REDATTO DA
	AMBIENTE: Discariche, MUD, RAEE, TARSU, Terre e Rocce da Scavo		Romina Di Costanzo

differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta, cartone, vetro, plastica e legno.

Proroga RAEE

E' differito al 31 dicembre 2009 il termine già fissato a partire dal 31 dicembre 2008 di obbligo di finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento di RAEE provenienti da nuclei domestici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 – obbligo a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data –.

Terre e Rocce da Scavo

La legge 13/2009 modifica l'articolo 186 del Dlgs 152/2006 "terre e rocce da scavo" aggiungendo dopo il comma 7 i seguenti commi 7bis, e 7ter:

«7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni: un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali; un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane; un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto».

Ulteriori aspetti sul documento integrale - L. del 27/2/09 n.13 Conversione in legge del DL 30 Dicembre 2008, n 208 - consultabile sul nostro sito internet www.wiseconsulting.it nell'area bacheca.